



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

ORIGINALE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 40 DEL 29-04-2021

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Ulteriori provvedimenti di carattere contingibile ed urgente per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza epidemologica da Covid-19 nel Comune di Cefalù a seguito della dichiarazione della zona rossa nel territorio comunale di Cefalù disposta con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 49 del 28 aprile 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile,

RICHIAMATI:

- Il DPCM 20febbraio2020;
- Il DPCM 08marzo2020;
- Il DPCM 02marzo2021;
- Il Decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7agosto 2020;
- L' Ordinanza del Ministro dell'istruzione n.134 de 19 ottobre 2020;
- L' Ordinanza del Presidente Regione Siciliana de 14marzo 2021;
- Il D.L. del 31marzo 2021;
- L'art.3, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n.52;

VISTO l'articolo 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana il quale dispone che: “[...] dal 29 aprile 2021 fino al 5 maggio 2021 compreso per i comuni di Caccamo, Campofiorito e Cefalù, quale reiterazione della precedente Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 38 del 9 aprile 2021, si applicano le disposizioni per la c.d. zona rossa previste dal decreto legge del 22 aprile 2021 n.52 nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni;

RILEVATO:

che, il predetto provvedimento assunto dal Presidente della regione fa seguito al fatto che è stato riscontrato dalle Autorità Sanitarie un preoccupante, ed esponenziale, incremento dei casi di contagio da Covid-19 in città, in particolare con focolai registrati tra alunni e personale scolastico delle scuole site nel territorio comunale, in alcuni casi attribuiti alla cosiddetta “variante inglese” del virus SARS-CoV-2, ragion per cui l’evolversi della situazione epidemiologica integra le condizioni di urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, di cui all’art.3, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n.52, il quale recita “[...] la predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica [...]”;

SENTITA

L’ASP competente per territorio;

ATTESA

- La necessità e l’urgenza di procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado del Comune di Cefalù nonché di Asili nido, Scuole dell’Infanzia e ludoteche, al fine di contenere la diffusione del virus in ambito scolastico e tra la popolazione, nonché all’assunzione di altri provvedimenti contingibili ed urgenti tendenti a vietare l’ingenerarsi di assembramenti negli spazi e nelle aree pubbliche, con particolare riferimento alle aree antistanti ai locali di vendita e di asporto di cibi e bevande, comprese le aree in cui insistono i distributori automatici di predetti prodotti;
- La necessità e l’urgenza di interdire l’accesso alle spiagge dell’arenile antistante il Lungomare di Cefalù, anche in considerazione dell’innalzamento delle temperature e della concomitanza con i giorni festivi di sabato 1° maggio e domenica 2 maggio, al fine di evitare l’ingenerarsi di assembramenti sull’arenile e sull’antistante Lungomare “G. Giardina”,

RITENUTO

che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente provvedimento per motivi di sicurezza pubblica;

VISTO l’art.69 dell’O.R.EE.LL. Sicilia;

VISTO l’art.54 del D.Lgs.n.267/200;

VISTO l’art.3, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n.52;

ORDINA:

- 1. La sospensione, nel territorio del comune di Cefalù, in via precauzionale, dell’attività didattica in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché negli Asili nido, scuole dell’infanzia e ludoteche da lunedì 3 maggio c.a. a mercoledì 5 maggio c.a.;**

2. Dal 29 aprile 2021 e fino al 05 maggio 2021 compreso, dalle ore 05:00 alle ore 22.00, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020,
- il divieto di accesso all'arenile antistante il Lungomare "Giuseppe Giardina" di Cefalù;
 - il divieto di stazionamento nelle seguenti vie e piazze ubicate nel territorio del Comune di Cefalù: Piazza Armando Diaz, via Giacomo Matteotti, via Carrettieri, via Rosario Spagnolo, Piazza San Francesco, via Umberto I°, Piazza Garibaldi, Corso Ruggero, Piazza Spinola, Piazza Duomo, via Bordonaro, Piazza Crispi, Piazza Marina, via Vittorio Emanuele, via Bagni Cicerone, Piazza Cristoforo Colombo, Lungomare Giuseppe Giardina, via Pintorno, via Vazzana, Piazza Vittime 16 marzo 1978;
3. La possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento e di consumazione di cibi e bevande negli spazi antistanti i predetti locali;

DISPONE

- la massima diffusione della Presente Ordinanza nonché la trasmissione al Prefetto di Palermo, Al Commissariato di P.S. di Cefalù, al Comando Compagnia CC. Di Cefalù, al Comando di Stazione CC. Di Cefalù, Al Comando della Tenenza della GdF di Cefalù, al Delegato di Spiaggia di Cefalù della C.P. di Termini Imerese, Al Comando della P.M. di Cefalù per l'osservanza della stessa;
- l'affissione della presente Ordinanza in spazi adiacenti ai varchi di ingresso alle spiagge dei litorali elencati al punto 2 della presente Ordinanza.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art.4 del Decreto-Legge n. 19 del 2020 e ss.mm.ii. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del Decreto-Legge n.33 del 2020.

INFORMA

- Che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- Che contro la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune di Cefalù;
- Che, in via alternativa, è possibile proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune di Cefalù;

Tutte le Forze di Polizia sono incaricate della verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune dal
al
E per quindici giorni consecutivi.
Lì

Il Messo Comunale

IL